

*Desidero ringraziare il mio Maestro, il Prof. Lorenzo Picotti, per l'attenzione con la quale ha seguito la presente ricerca e per il Suo fondamentale appoggio in questi anni.*

*Sono molto grato altresì al Prof. Francesco Palazzo e ai condirettori della collana degli Itinerari di diritto penale per aver consentito alla pubblicazione del lavoro, nonché ai referee per la loro valutazione ed i loro importanti suggerimenti.*

*La preparazione e la stesura della monografia hanno richiesto lunghi periodi di studio e di ricerca in Germania, presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau, e nel Regno Unito, presso la University of Sheffield-School of Law e la University of York-School of Law. Uno speciale ringraziamento devo rivolgere soprattutto al Direttore del Max Planck Institut, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber, per l'ospitalità concessami ed il sostegno dimostratomi, nonché a tutto il personale dell'Istituto, ma in particolare a Frau Dr. Konstanze Jarvers, referente per l'Italia, ed a Frau Dr. Johanna Rinceanu, coordinatrice e referente scientifica.*

*Debbo riconoscenza, inoltre, all'amica Avv. Federica Panizzo per il suo supporto ed all'amico e collega Dr. Roberto Wenin per la lettura preliminare del mio lavoro e per i suoi preziosi consigli.*

*Al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, ed in specie alla sua Direttrice, va la mia gratitudine per l'importante sostegno finanziario.*

Verona, 21 gennaio 2018



## INTRODUZIONE

L'adescamento dei minori (o *child-grooming*) è sempre esistito. Esso consiste nel processo di interazione mediante il quale un soggetto, di regola un adulto, instaura un *rapporto comunicativo condizionante* con un minore per carpirne con l'inganno o la minaccia il consenso e portarlo a "cooperare artificialmente" alla realizzazione di atti sessuali o al suo stesso sfruttamento. Il condizionamento psicologico può continuare anche dopo che il minore è stato abusato sessualmente o costretto a prestazioni che ne comportino l'illecito sfruttamento. In questo modo l'adescatore si assicura il silenzio della vittima e riduce il rischio di essere scoperto.

La probabilità che un minore venga abusato o sfruttato per scopi *lato sensu* sessuali sono maggiori nei casi in cui vi sia stato un previo rapporto con il c.d. *groomer*<sup>1</sup>. Se il soggetto adescante riesce a sedurre e acquisire la fiducia del minore può approfittare, per un periodo di tempo più lungo, del suo apparente consenso ed utilizzarlo per il soddisfacimento di un interesse proprio o altrui ("di parte") che collide con quello di cui è titolare la vittima.

L'incriminazione del mero adescamento permette di prevenire la commissione di più gravi reati sessuali (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, ecc.) o di sfruttamento (prostituzione e pornografia minorili, riduzione in schiavitù o in servitù, tratta, ecc.). Viene così tutelata, in via anticipata, non solo l'integrità fisica e sessuale, ma, prima ancora, quella psichica, ed in specie la libertà di autodeterminazione di soggetti che, per la loro giovane età ed immaturità, sono particolarmente indifesi, vulnerabili ed esposti a questo tipo di minacce.

I *mass media* hanno però contribuito negli ultimi tempi a consoli-

---

<sup>1</sup> Cfr. RENOVOISE J., *Innocence Destroyed. A Study of Child Sexual Abuse*, London, 1993, p. 96; SALTER A., *Transforming Trauma: A Guide to Understanding and Treating Adult Survivors of Child Sexual Abuse*, Newbury Parl, 1995, p. 74; OST S., *Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal Responses*, New York, 2009, p. 32.

dare l'idea che il *child-grooming* sia un fenomeno criminoso nuovo, commesso prevalentemente sul *web*. L'opinione è oggi molto diffusa, anche nella letteratura specialistica e nel dibattito pubblico. Non deve meravigliare pertanto se tale stereotipo è stato fatto proprio da organismi internazionali e da molti legislatori nazionali, i quali si sono limitati ad incriminare l'adescamento di minori *online*. Si è così finito con il focalizzare l'attenzione soltanto su una parte del più ampio fenomeno del *child-grooming*, sottovalutando l'attitudine offensiva delle condotte che vengono poste in essere al di fuori del contesto virtuale.

Gli adescatori solitamente cercano le loro vittime in ambito familiare, nonché nei luoghi maggiormente frequentati da bambini o adolescenti (parchi, centri sportivi o commerciali, in prossimità di scuole o aree in cui si svolgono attività ricreative, ludiche, ecc.). Ma il fatto di dover agire su minori che, di regola, si trovano sotto la custodia e la vigilanza dei genitori, dei parenti o comunque in spazi pubblici, se da un lato agevola il contatto diretto con le potenziali vittime, dall'altro può ostacolare la commissione di atti illeciti ed esporre i *groomer* al rischio di essere scoperti.

È indubbio invece che Internet, oltre ad aver favorito la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico, abbia facilitato e reso molto più rapido l'avvicinamento ai minori, facendo sì che l'adescamento *online* sia più insidioso e subdolo<sup>2</sup>.

La sensazione di sentirsi maggiormente sicuri davanti allo schermo del *computer* rispetto ad un incontro nel mondo reale, unita alla normale immaturità e curiosità sessuale, porta i minori ad abbassare la guardia rispetto ai contatti ed alle richieste che provengono da parte di sconosciuti e ad adottare inconsapevolmente comportamenti che li mettono in una situazione di rischio (pubblicare informazioni riservate come l'indirizzo di casa, condividere immagini personali o c.d. *selfie* a sfondo sessuale, accettare l'invito ad un appuntamento nel mondo reale da un presunto coetaneo, ecc.)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito TIC) consentono ai predatori sessuali di intrecciare più rapidamente un rapporto interattivo con i minori, senza necessità che vi sia un incontro o un contatto visivo e a prescindere dal loro aspetto fisico e dalle loro capacità di socializzazione.

<sup>3</sup>Paradigmatico in tal senso è uno dei primi casi mediatici di *child-grooming* verificatosi negli Stati Uniti. Katherine Tarbox, che all'epoca dei fatti aveva tredici anni, conobbe su una *chat* un adulto, che dichiarò falsamente di avere ventitre anni. Tra i due iniziò un intenso scambio di messaggi, nei quali il *groomer* utilizzava toni molto affettuosi e comprensivi. Ben presto la minore si innamorò del suo compagno "virtuale" ed accettò di incontrarsi con lui. Ma quando giunse nella stanza dell'albergo dove avevano concordato di trovarsi ad aspettarla non c'era

Non è facile definire e delimitare il fenomeno del *child-grooming*, dato che si articola in diverse fasi, molte delle quali non presuppongono la realizzazione di atti illeciti, ma costituiscono comportamenti “neutri” o comunque socialmente accettati<sup>4</sup>. Evidenti sono le difficoltà di creare una norma penale *ad hoc* che riesca a selezionare e ad abbracciare con sufficiente precisione e determinatezza gli atti diretti ad adescare un minore dotati di un effettivo substrato empirico-criminologico e di un rilevante disvalore sociale che li renda meritevoli di pena. Al legislatore spetta dunque il compito di tipizzare le condotte preparatorie alla futura commissione di più gravi reati sessuali o ad essi connessi, che rappresentino un concreto pericolo per la libertà di autodeterminazione e, in via mediata, per l'integrità e la libertà sessuale dei minori. Deve, però, evitare al contempo che il ricorso allo strumento penale si trasformi in una illegittima neutralizzazione di una ipotizzata tipologia d'autore (il pedofilo, il *groomer*, il predatore sessuale, ecc.), basata su stereotipi soggettivi e sintomi individuali, anziché sulla prova della commissione di fatti oggettivamente offensivi.

I risultati della presente indagine sono esposti in quattro capitoli. Nel primo capitolo, dedicato all'inquadramento del fenomeno dell'adescamento di minori, si analizzerà la realtà empirico-criminologica che lo costituisce. Definito il controverso concetto di *child-grooming* (par. 1), si individueranno le sue diverse forme di manifestazione e si verificherà il ruolo che assume nel facilitare la commissione di più gravi reati sessuali e di sfruttamento contro i minori (par. 2). Si descriveranno poi le fasi e le modalità attraverso le quali viene commesso (par. 3). Si delinea, quindi, il profilo criminologico degli adescatori (par. 4) e delle loro giovani vittime (par. 5) e si stabilirà la reale dimensione dell'adescamento (par. 6).

Nel secondo capitolo si valuteranno preliminarmente le iniziative adottate in seno al Consiglio d'Europa e, più di recente, all'Unione europea per incriminare l'adescamento di minori. Si volgerà, quindi,

---

un giovane ventitreenne, come lei aveva sempre creduto, bensì un quarantenne, intenzionato ad abusarla sessualmente. Grazie al provvidenziale intervento della madre della minore, avvertita in tempo dalle amiche della figlia, il *groomer* non riuscì a portare a termine il suo piano criminoso e fu arrestato dalla polizia. Nel suo libro autobiografico (TARBOX K., *Katie.com, My Story*, Dutton, 2000), Katherine Tarbox evidenzia come non percepì, in ragione della sua giovane età, il rischio di stringere amicizia con uno sconosciuto sul *web*.

<sup>4</sup>L'invitare un minore ad un incontro in un luogo privato, il limitarsi ad instaurare una relazione interpersonale utilizzando un linguaggio anche sessualmente esplicito, o perfino sedurlo, pur potendo essere riprovevole sul piano morale o destare qualche sospetto sulle reali intenzioni che animano tali comportamenti, non offende di per sé alcun bene giuridico.

lo sguardo sulle peculiari tecniche di tipizzazione del *child-grooming* impiegate negli ordinamenti stranieri, che sono più all'avanguardia nella repressione di tale fenomeno, individuando gli "idealtipi" dei delitti che lo puniscono. L'indagine comparata avrà ad oggetto innanzitutto i sistemi di *common law*, che per primi hanno introdotto una normativa penale *in subjecta materia* (sez. I). Particolare attenzione verrà prestata alle tecniche legislative adottate, a livello extra-europeo, dai legislatori canadese, statunitense ed australiano; in ambito europeo, da quelli inglese e, per contiguità, scozzese ed irlandese (parr. da 1 a 5). L'analisi critica delle tecniche di incriminazione impiegate nei sistemi angloamericani permetterà di mettere in luce come la previsione di un autonomo reato di adescamento venga spesso concepita in funzione della risoluzione di questioni di ordine processuale e probatorio e della neutralizzazione di un "tipo d'autore" (parr. 6 e 7).

Ci si soffermerà poi sull'interessante legislazione di alcuni significativi ordinamenti di *civil law* (sez. II), che hanno previsto, in attuazione degli obblighi di incriminazione di fonte sovranazionale, specifiche previsioni legali per punire l'adescamento di minori. Oltre alle importanti riforme adottate in Belgio, Olanda ed in specie in Austria e in Germania, si richiamerà la normativa, a noi culturalmente più vicina, introdotta di recente in Spagna (parr. da 1 a 5). L'analisi comparata permetterà di cogliere le problematiche che le tecniche legislative impiegate sollevano nella prassi applicativa e di valutare se l'implementazione delle menzionate fonti sovranazionali abbia portato ad una effettiva armonizzazione degli ordinamenti presi in considerazione (par. 6).

Il terzo capitolo si focalizzerà sulla legislazione penale italiana in materia di adescamento di minorenni. Innanzitutto si dimostrerà l'effettiva irrilevanza penale del *child-grooming* nel nostro ordinamento giuridico prima della novella legislativa del 2012, che ha introdotto all'art. 609-*undecies* c.p. una norma *ad hoc* per reprimere tale fenomeno (sez. I). A tal fine si individueranno le ragioni che impedivano di ricondurre la maggior parte delle insidiose forme di adescamento nell'alveo del tentativo dei reati sessuali e di sfruttamento previsti nel codice penale (parr. 1 e 2). Si richiameranno poi le iniziative legislative presentate in Parlamento per colmare questo vuoto normativo (parr. 3 e 4).

Per valutare la conformità del delitto di adescamento di minorenni di cui all'art. 609-*undecies* c.p. alle prescrizioni sovranazionali sarà necessario soffermarsi sulla tecnica legislativa impiegata dal nostro legislatore (sez. II). Dapprima si evidenzieranno i punti di contatto e le differenze più significative della fattispecie incriminatrice con le

risultanze emerse in sede di analisi comparata (par. 1). Dopo aver individuato il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato (par. 2), si richiamerà l'infelice definizione legislativa di adescamento (par. 3) e si valuteranno le modalità di esecuzione del reato (par. 4). Si analizzerà quindi la sua controversa struttura normativa in relazione all'offensività del fatto di reato (par. 5) e le problematiche connesse con l'accertamento della causalità psichica in relazione all'idoneità della condotta-base di adescamento a produrre l'evento psicologico "intermedio" del «carpire la fiducia» di un infrasedicenne (par. 5.1). Si evidenzierà poi la funzione «tipizzante» che riveste, nell'economia del reato, la opportuna previsione del dolo specifico, che connota la direzione del fatto-base alla commissione di un reato *lato sensu* sessuale (par. 6), dimostrando altresì come la previsione legale, per la sua struttura normativa, possa essere ricondotta alla categoria dei "delitti a due atti incompiuti" (par. 6.1). Una volta individuato il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (par. 6.2) sarà possibile cogliere la sua peculiare natura di reato preparatorio (par. 6.3).

Sulla base delle risultanze che emergeranno dall'analisi critica della fattispecie di adescamento si dirimeranno alcune controverse questioni connesse alla sua tecnica di strutturazione, come il contenuto dell'elemento soggettivo (par. 7) ed i suoi rapporti con la disciplina novellata dell'errore sull'età della persona offesa (par. 7.1), l'individuazione del momento consumativo del reato e la inammissibilità del tentativo (par. 8), nonché gli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio e la disciplina del concorso con i reati-fine richiamati dal precetto (par. 9). In conclusione, si individuerà il controverso rapporto sussistente tra il delitto di adescamento e la fattispecie, introdotta nel codice penale nel 1998, che oggi punisce specifiche condotte prodromiche rispetto a quelle punite dall'art. 609-*undecies* c.p. (par. 10).

Nel quarto ed ultimo capitolo si valuterà, alla stregua del principio di sussidiarietà, la legittimità della scelta politico-criminale di ricorrere allo strumento penale per punire le condotte di adescamento. Prima di verificare la razionalità delle tecniche legislative impiegate, si dovrà accertare se esistano altre misure di natura extra-penale altrettanto adeguate a garantire una efficace tutela del sano ed armonioso sviluppo psichico e sessuale dei minori (sez. I). Valutate, alla luce dell'esperienza comparata, le possibili tecniche alternative di tutela (par. 1), si determinerà se il mero ricorso ad interventi di prevenzione e di controllo extrapenali possa garantire una efficace protezione dei minori rispetto alla insidiosa minaccia rappresentata dal *child-grooming* (par. 2). Constatato, sulla base del sapere empirico-criminologico, il fondamentale ruolo che tale fenomeno svolge nel più am-

pio processo di abuso sessuale e di sfruttamento dei minori e l'insufficienza di interventi di prevenzione, si evidenzierà come si giustifichi in questo ambito il ricorso a una tutela penale anticipata (parr. 3 e 4).

Si dovranno quindi individuare, da un punto di vista dogmatico e politico-criminale, le tecniche normative idonee a selezionare i comportamenti di adescamento realmente offensivi dei beni giuridici tutelati (sez. II). A tal fine sarà necessario determinare, seppur nell'economia della ricerca, i confini entro i quali si può considerare legittima e giustificata una anticipazione della tutela penale per prevenire la commissione di più gravi reati sessuali o ad essi connessi contro i minori (parr. da 1 a 4). In conclusione, si formuleranno alcune proposte *de jure condendo* per una incriminazione dell'adescamento di minori che sia più rispettosa dei fondamentali principi penalistici di rango costituzionale e sovranazionale/convenzionale (par. 5).

## CAPITOLO I

### IL FENOMENO DEL *CHILD-GROOMING*

SOMMARIO: 1. La nozione di *child-grooming*. – 2. Le diverse tipologie di *child-grooming*. – 3. Le fasi del *child-grooming*. – 4. Il profilo degli adescatori. – 5. Il profilo delle vittime. – 6. La dimensione del fenomeno. – 7. Prime conclusioni.

#### 1. *La nozione di child-grooming*

La parola inglese *grooming* deriva dal verbo *to groom*, che significa preparare o allenare qualcuno per un particolare scopo. Nell'ambito delle scienze psicologiche, essa è stata utilizzata per la prima volta dalla studiosa americana Anna Salter per descrivere i metodi di manipolazione psicologica adottati per selezionare, coinvolgere e mantenere in una situazione di abuso sessuale e di sfruttamento vittime minori di età<sup>1</sup>.

Tale termine viene oggi impiegato nella letteratura non solo criminologica, sociologica e psicologica, ma anche penalistica. Manca, però, una definizione universalmente condivisa di *child-grooming*, capace di abbracciare le diverse fasi in cui si articola questo controverso e complesso fenomeno criminoso.

Molteplici sono le nozioni elaborate dagli studiosi. Il *child-grooming* viene considerato come una sorta di “seduzione emozionale”<sup>2</sup>, una “tattica” escogitata da potenziali predatori per indurre i minori a prendere parte ad attività sessuali, ovvero un processo volto ad “intrappolare” un minore per fini sessuali<sup>3</sup>. Nessuna di queste definizioni, però, è in grado di cogliere l'adescamento nella sua interezza.

---

<sup>1</sup> SALTER A., *Transforming Trauma*, cit., pp. 74-80.

<sup>2</sup> SALTER A., *op. cit.*, p. 74.

<sup>3</sup> KIERKEGAARD S., *Cybering, Online Grooming and Age Play*, in *Computer Law and Security Report*, vol. 24, 2008, pp. 41 ss., 41.

Il principale ostacolo che sorge nel definire il concetto di *child-grooming* deriva dalla difficoltà di distinguere le condotte caratterizzate da una potenzialità offensiva e sorrette da una finalità illecita da quelle che sono del tutto innocue. Molte delle fasi in cui si articola tale fenomeno sono di per sé lecite e fanno parte del normale sviluppo dei rapporti sociali tra adulti e minori e tra i minori stessi. A renderle illecite sono spesso gli scopi che si perseguono mediante la loro realizzazione. Occorre aggiungere inoltre che l'adescamento costituisce un processo dinamico dai labili confini, non essendo possibile stabilire con precisione quando inizia e quando si conclude. I suoi contorni non si stagliano in modo netto. Non stupisce pertanto se anche a livello giuridico-penale manchi un concetto univoco di *child-grooming*.

Nell'impossibilità di perimetrare con sufficiente determinatezza l'ambito dell'adescamento, si è affermata la tendenza a definirlo in senso ampio. Nella sua accezione lata, il termine viene utilizzato per designare l'attività che consiste nel preparare un minore ad un incontro al fine di abusarlo sessualmente o di sfruttarlo<sup>4</sup>. Va detto, tuttavia, che per il soddisfacimento degli scopi illeciti perseguiti dal soggetto adescante non sempre è necessario che vi sia un contatto fisico con la giovane vittima. Grazie alle TIC il *groomer* può, ad esempio, indurre o costringere il soggetto adescato a compiere atti sessuali o a produrre materiale pedopornografico davanti alla *webcam*, saziando così i suoi appetiti sessuali senza bisogno di incontrarlo nel mondo reale.

Ci pare dunque più corretto definire il *child-grooming* come una *relazione comunicativa condizionante* mediante la quale un soggetto, di regola un adulto, seduce e manipola psicologicamente un minore e ne carpisce con modi ingannevoli o minacciosi il "consenso" per indurlo o costringerlo a prendere parte al suo stesso abuso sessuale o sfruttamento. La giovane vittima non si limita invero a subire l'offesa, ma *coopera* artificiosamente alla sua produzione, realizzando in modo apparentemente consensuale atti che ne facilitano l'abuso o lo sfruttamento.

Il *groomer* non mira, però, soltanto ad ottenere una gratificazione sessuale o l'indebito godimento delle prestazioni (sessuali, lavorative, prostituzionali, ecc.) realizzate dal minore sfruttato. Mediante il condizionamento psicologico della vittima, ne vince le naturali resisten-

---

<sup>4</sup>In questi termini, ad es., CRAVEN S., BROWN S., GILCHRIST E., *Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations*, in *Journal of Sexual Aggression*, vol. 13, Issue 3, 2006, pp. 287 ss., 297; KIERKEGAARD S., *Cybering*, cit., p. 41; GILLESPIE A.A., *Child Protection on the Internet: Challenges for Criminal Law*, in *Child and Law Quarterly*, vol. 14, 2002, pp. 411 ss., 411.

ze, la piega ai suoi interessi, la sfrutta (per finalità sessuali, economiche, di accattonaggio, ecc.), anche in modo “seriale”, e la induce o la costringe a mantenere segreta tale relazione.

Diventa così essenziale, per cogliere l’oggettiva carica lesiva dell’adescamento, considerare il peculiare *rapporto intersoggettivo* che il reo instaura con modi ingannevoli o minacciosi con il soggetto passivo e che costituisce la ragione o la “causa” dell’agire di quest’ultimo<sup>5</sup>.

## 2. Le diverse tipologie di child-grooming

Il *child-grooming* non viene generalmente commesso da parte di sconosciuti, a differenza di quanto si ritiene erroneamente nell’immaginario collettivo, bensì da soggetti che la vittima conosce e rispetto ai quali è legata da un rapporto di parentela (genitori, conviventi, ecc.) o per ragioni educative (insegnanti, educatori, allenatore sportivo, tutore, ecc.)<sup>6</sup>. Si parla in tal senso di *face-to-face grooming*<sup>7</sup>.

Ridurre il *child-grooming* ad un fenomeno esclusivamente cibernetic, come spesso avviene a livello giuridico-penale, non è corretto ed è contrario alle risultanze dei più recenti studi empirici e criminologici. Non vi è dubbio, tuttavia, che le TIC abbiano favorito ed aumentato le possibilità di adescare i minori in rete, contribuendo a rendere tale minaccia ancora più insidiosa per la loro integrità psichica e libertà di autodeterminazione, perché allarga a dismisura la cerchia dei soggetti che possono stabilire un contatto con un minore ed otte-

<sup>5</sup>V. in specie *infra*, cap. III, sez. II, par. 3 e 4.

<sup>6</sup>Nella letteratura anglosassone v. MCALINDEN A.-M., ‘Grooming’ and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet and Familial Dimensions, Oxford, 2012, p. 29, con ampi riferimenti alla dimensione del fenomeno e ai dati raccolti da significativi studi empirici condotti negli Stati Uniti e nel Regno Unito; WOLAK J., FINKELHOR D., Are Crimes by Online Predators Different from Crimes by Sex Offenders Who Know Youth In-Person?, in *J. Adolescent Health*, vol. 53, 2013, pp. 736 ss., 737; evidenza come soltanto il 7% dei reati sessuali a danno di minori siano commessi da uno sconosciuto HESSICK C.B., *Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse*, in 88 *Washington U. L. Rev.*, 2011, pp. 853 ss., 887; si tratterebbe soltanto di un 3% per LYNCH M., *Pedophiles and Cyber-Predators as Contaminating Forces: The Language of Disgust, Pollution and Boundary Invasions in Federal Debates on Sex Offenders Legislation*, in 27 *L. & Social Inquiry*, 2002, pp. 529 ss., 545.

<sup>7</sup>WILLIAMS M.L., HUDSON K., *Public Perceptions of Internet, Familial and Localised Sexual Grooming: Predicting Perceived Prevalence and Safety*, in *J. Sexual Aggression*, vol. 19, Issue 2, 2013, pp. 218 ss., 219 ss.

nerne con modi fraudolenti o minacciosi il “consenso” apparente per finalità illecite<sup>8</sup>. Per questo il *child-grooming* è solitamente associato all'impiego di Internet e la sua commissione è attribuita a soggetti che non appartengono al novero di persone con le quali il minore entra solitamente in contatto durante la sua infanzia o adolescenza (c.d. *predatory strangers*)<sup>9</sup>.

Il *child-grooming* assume, in effetti, diverse e peculiari modalità di esecuzione a seconda che sia commesso *online* oppure nel mondo reale (*offline*) e delle caratteristiche della vittima.

Tenendo conto del contesto nel quale viene realizzato, si deve distinguere innanzitutto tra *child-grooming* in ambito intra-familiare ed extra-familiare.

L'adescatore che agisce nella cerchia familiare opera in modo pre-determinato e procede, mediante l'utilizzo di subdole tecniche di persuasione, a guadagnarsi previamente la fiducia dei genitori e/o dei familiari del minore, in modo da assicurarsi più facilmente un contatto diretto ed esclusivo con quest'ultimo<sup>10</sup>.

Sostanzialmente simile è il *grooming* che viene posto in essere da parte di chi è legato alla potenziale vittima da un vincolo “istituzionale” o sociale (per ragioni di istruzione, educative, religiose, sportive, di cura, ecc.)<sup>11</sup>. Anche in questo caso l'adescatore dispone già, in ragione del peculiare rapporto che lo lega con il minore, della sua fiducia. Abusando dei poteri connessi alla sua posizione e sapendo come

<sup>8</sup> Per una approfondita analisi dei fattori che favoriscono la commissione dell'*online-grooming* v. OSPINA M., HARSTALL C., DENNETT L., *Sexual Exploitation of Children over the Internet: A Rapide Review of the Scientific Literature*, 2010, p. 7, p. 17 ss., consultabile al sito <http://www.ihe.ca/advanced-search/sexual-exploitation-of-children-and-youth-over-the-internet-a-rapid-review-of-the-scientific-literature>; ed in specie AA.VV., *European Online Grooming Project, Final Report*, marzo 2012, p. 39 ss., disponibile al sito <http://www.europeanonlinegroomingproject.com/media/2076/european-online-grooming-project-final-report.pdf>.

<sup>9</sup> In tal senso v., ad es., GALLAGHER B., CHRISTMANN K., FRASER C., HODGSON B., *International and Internet Child Sexual Abuse and Exploitation: Issues Emerging from Research*, in *Child and Family Law Quarterly*, vol. 15, 2003, p. 353 ss.

<sup>10</sup> Creando una situazione di “normalità” e di accettazione da parte di coloro che vigilano sul minore, il *groomer* riesce a fugare ogni sospetto sulle sue reali intenzioni e a ridurre notevolmente le possibilità di essere scoperto. Cfr. VAN DAM C., *Identifying Child Molesters. Preventing Child Sexual Abuse by Recognizing the Patterns of the Offenders*, New York, 2001, p. 96 ss.

<sup>11</sup> McALINDEN A.-M., 'Setting' Em Up': Personal, Familiar and Institutional Grooming in the Sexual Abuse of Children, in *Social & Legal Studies*, vol. 15, Issue 3, 2006, pp. 339 ss., 349 ss.; ID., 'Grooming' and the Sexual Abuse, cit., pp. 29-30, in specie p. 147 ss.

poter aggirare le eventuali misure e *policy* adottate dall'istituzione nella quale opera (scuola, associazione sportiva, religiosa, strutture ospedaliere, ecc.) per prevenire attività illecite di indole sessuale, egli può più facilmente indurre o costringere la giovane vittima a compiere o subire atti sessuali o che ne comportino lo sfruttamento per un periodo di tempo più lungo e garantirsi il suo silenzio.

L'adescamento fuori dal contesto familiare ha luogo invece quando i minori vengono adescati da persone sconosciute e con le quali non hanno alcun precedente rapporto.

Negli ultimi anni, in specie nel Regno Unito, si è assistito al vertiginoso aumento di episodi di c.d. *street-grooming* o di *grooming* di gruppo (*group-grooming*) nei luoghi pubblici maggiormente frequentati da adolescenti (parchi, bar, discoteche, centri commerciali, ecc.).

Con l'espressione *grooming* "di strada" si indicano le condotte poste in essere da gruppi organizzati di adulti (specie di etnia asiatica) per adescare giovani ragazze da destinare alla tratta ed alla prostituzione. A differenza dell'adescamento tradizionale, che favorisce l'abuso o lo sfruttamento sessuale della vittima soltanto da parte del *groomer*, nello *street grooming* i reati *lato sensu* sessuali ai quali vengono sottoposte le vittime sono commessi da una molteplicità di soggetti<sup>12</sup>.

Recenti studi hanno dimostrato come siano in aumento anche i casi di *grooming* commesso da adolescenti nei confronti di coetanei (*peer-to-peer grooming*)<sup>13</sup>. Tali comportamenti vengono spesso posti in essere in casa del soggetto adescante, in assenza dei genitori<sup>14</sup>.

### 3. Le fasi del child-grooming

Negli ultimi anni i governi e la società civile hanno finalmente compreso la pericolosità dell'adescamento per l'integrità psichica e, in via

---

<sup>12</sup> MOONEY J.-L., OST S., *Group Localised Grooming: What is it and What Challenges does it pose for Society and Law?*, in *Child and Family L. Quarterly*, vol. 25, Issue 4, 2013, p. 425 ss.

<sup>13</sup> Su questa peculiare forma di adescamento v. LECLERC B., BEAUREGARD E., PROULX J., *Modus Operandi and Situational Aspects in Adolescent Sexual Offenses against Children: A Further Examination*, in *Int'l J. Offender Therapy and Comp. Crim.*, vol. 52, 2008, p. 46 ss.; ASHURST L., MCALINDEN A.-M., *Young People, Peer-to-Peer Grooming and Sexual Offending. Understanding and Responding to Harmful Sexual Behaviour within a Social Media Society*, in *Probation Journal*, vol. 62, Issue 4, 2015, pp. 374 ss., 378 ss.

<sup>14</sup> MOONEY J.-L., OST S., *Group Localised Grooming*, cit., p. 425 ss.

mediata, per la sfera sessuale e la dignità dei minori, nonché il ruolo che esso svolge nell'agevolare l'abuso sessuale, l'impiego nella produzione di pedopornografia, la destinazione alla prostituzione o allo svolgimento di attività che ne comportino lo sfruttamento.

L'adescamento costituisce un processo ciclico<sup>15</sup>. L'adescatore, mediante il ricorso a tecniche che rappresentano delle costanti criminologiche, riesce gradualmente a carpire la "cooperazione artificiosa" del minore, prima di abusarlo sessualmente o di sfruttarlo.

Tre sarebbero le principali fasi, tra loro spesso sovrapposte, in cui si articola il *child-grooming*<sup>16</sup>.

Nella fase iniziale (*approach*) il predatore sessuale stringe amicizia con un minore, che contatta in un luogo pubblico (per strada, in piscina, in un centro commerciale, ecc.), e si attiva per conoscere i suoi genitori e/o familiari, in modo da non destare sospetto sulle sue reali intenzioni criminose. Mano a mano che entra in confidenza con la vittima, la invita in luoghi più appartati ed instaura un rapporto più intimo.

In un fase successiva (*trust building*) il *groomer* cerca di conoscere meglio il minore e di individuarne le debolezze (dovute alla sua immaturità, a contrasti in ambito familiare, a problemi scolastici, a delusioni sentimentali, ecc.). Spacciandosi per un confidente, tenta così di guadagnarne la fiducia.

Nella terza fase (*physical contact cycle*) il predatore invita il minore a casa sua e lo coinvolge in attività che, pur non avendo ancora una connotazione sessuale, comportano un contatto fisico (giochi, attività sportive, ecc.). Vinta la sua naturale diffidenza, inizia a toccarlo scherzosamente nelle parti intime ed in modo progressivo lo induce o costringe a compiere o subire atti sessuali e a mantenere segreta la loro "relazione".

Tra il *grooming* realizzato nel mondo reale e quello posto in essere nel contesto virtuale si riscontrano evidenti similitudini. L'utilizzo delle TIC permette, tuttavia, ai *groomer* di avere una maggiore acces-

<sup>15</sup> HOWITT D., *Paedophiles and Sexual Offences against Children*, Chichester, 1995, pp. 82-84; TERRY K.J., TALLON J., *Child Sexual Abuse: A Review of the Literature*, New York, 2004, p. 21; GILLESPIE A.A., *Sexual Exploitation of Children. Law and Punishment*, Dublin, 2008, p. 102.

<sup>16</sup> WYRE R., *Working with Sex Offenders*, Oxford, 1987; in senso sostanzialmente analogo GILLESPIE A.A., *Sexual Exploitation*, cit., pp. 102-104. Secondo VAN DAM C., *Identifying Child Molesters*, cit., pp. 103-113, l'adescamento si articolerebbe nelle seguenti cinque fasi: 1) individuazione dei minori vulnerabili; 2) interazione ludica; 3) disinibizione al contatto fisico con un adulto; 4) isolamento; 5) colpevolizzazione della vittima.

sibilità alle potenziali “prede”, data la loro particolare vulnerabilità *online*<sup>17</sup>. Il contatto che l’adescatore instaura con il minore in rete si caratterizza poi per la sua natura più marcatamente sessuale. Il processo ciclico che porta all’abuso ed allo sfruttamento di un minore da parte di un *groomer* deve dunque essere opportunamente riadattato al contesto virtuale.

L’adescamento in rete (*online child-grooming*) si articola, di regola, in cinque fasi<sup>18</sup>.

Nella fase iniziale il *groomer* entra in contatto con la potenziale vittima e cerca di stringere un rapporto di “amicizia” (*friendship-forming stage*)<sup>19</sup>.

Accade spesso che i *groomer* contattino i minori in rete utilizzando falsi profili, nei quali si fingono loro coetanei, in modo da non spa-

---

<sup>17</sup> O’CONNELL R., *A Typology of Cyberexploitation and Online Grooming Practices*, Preston, 2003, p. 3, disponibile al sito <http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2003/07/17/Groomingreport.pdf>. Sulla maggiore accessibilità alle vittime da parte dei predatori sessuali nel contesto virtuale v. l’indagine di MIDDLETON D., ELLIOTT I.A., MANDEVILLE-NORDEN R., BEECH A., *An Investigation into the Applicability of the Ward and Siegert Pathways Model of Child Sexual Abuse with Internet Offenders*, in *Psychology, Crime and Law*, vol. 12, 2006, p. 589 ss.

<sup>18</sup> O’CONNELL R., *A Typology of Cyberexploitation*, cit., p. 8 ss.; analogamente DOMBROWSKI S.C., LEMASNEY J.W., AHIA C.E., DICKSON S.A., *Protecting Children from Online Sexual Predators: Technological Psychoeducational, and Legal Considerations*, in *Professional Psychology: Research and Practice*, vol. 35, Issue 1, 2004, pp. 65 ss., 67; CLOUGH J., *Principles of Cybercrime*, 2<sup>nd</sup> ed., Cambridge, 2015, p. 380 ss.; BLACK P.J., WOLLIS M., WOODWORTH M., HANCOCK J.T., *A Linguistic Analysis of Grooming Strategies of Online Child Sex Offenders: Implications for Our Understanding of Preparatory Sexual Behaviour in an Increasingly Computer-Mediated World*, in *Child Abuse & Neglect*, 2015, pp. 140 ss., 141; più di recente, ELLIOTT I.A., *A Self-Regulation Model of Sexual Grooming*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2015, pp. 1 ss., 2 ss.

<sup>19</sup> O’CONNELL R., *A Typology of Cyberexploitation*, cit., p. 8; BERSTON I.R., *Grooming Cybervictims. The Psychosocial Effects of Online Exploitation for Youth*, in *J. School Violence*, vol. 2, Issue 1, 2003, pp. 5 ss., 10; WILLIAMS R., ELLIOTT I.A., BEECH A.R., *Identifying Sexual Grooming Themes Used by Internet Sex Offenders*, in *Deviant Behaviours*, vol. 34, Issue 2, 2013, pp. 135 ss., 140.

Di regola, l’adescatore non si concentra soltanto su un minore, ma contatta più prede contemporaneamente. In questo modo, qualora non riesca ad instaurare una relazione con una potenziale vittima o quest’ultima decida di interrompere bruscamente il rapporto di “amicizia”, il soggetto adescante può sempre disporre di altri minori. Aumentano così le possibilità di raggiungere in breve tempo lo scopo illecito perseguito. In argomento v. MCGRATH M., CASEY E., *A Forensic Psychiatry and the Internet: Practical Perspectives on Sexual Predators and Obsessional Harassers in Cyberspace*, in *J. American Academy of Psychiatry and the Law*, 30, 2002, p. 81 ss.

ventarli o farli insospettire ed acquisirne più rapidamente la fiducia<sup>20</sup>.

In un secondo momento il criminale procede a sedurre il minore, consolidando lo speciale rapporto interpersonale (*relationship-forming stage*). Egli cerca, quindi, di acquisire il maggior numero di informazioni (domicilio, numero di cellulare, indirizzo *email*, ecc.) sulla sua "preda", sulle sue abitudini, le sue passioni e paure e di ottenere, anche mediante l'invio di denaro o regali, pur se di modesto valore (ricariche per il cellulare, biglietti per il cinema, per concerti, ecc.), il graduale "allontamento" dalla dipendenza economica e dalla sfera protettiva dei genitori o parenti<sup>21</sup>. Il ricorso a strategie volte ad isolare il minore dal supporto emozionale e psicologico della rete familiare e degli amici ha l'effetto di rendere la vittima sempre più vulnerabile e dipendente dal *groomer*.

Sebbene il processo di adescamento possa realizzarsi in un breve periodo di tempo, questa seconda fase si svolge, di regola, in un arco temporale prolungato (anche di qualche mese)<sup>22</sup>. L'adulto, onde evitare di insospettire la giovane vittima sulle sue reali intenzioni, prefe-

<sup>20</sup> Non tutti gli adulti interessati ad instaurare un contatto con un minore per scopi sessuali o di sfruttamento ricorrono, però, ad un falso profilo, ma dichiarano fin da subito la loro vera identità. In argomento v. POWELL A., *Paedophiles, Child Abuse and the Internet*, Oxford, 2007, p. 118. Distingue tra *hyper confident groomer* e *hyper cautious groomer* MARTELLOZZO E., *Understanding the Perpetrators' Online Behaviour*, in DAVIDSON J., GOTTSCHALK P. (eds.), *Internet Child Abuse: Current Research and Policy*, Abingdon, 2011, pp. 104 ss., 107-109.

<sup>21</sup> MCALINDEN A.-M., 'Setting' Em Up', cit., p. 347; LEACH M., *Grooming the Victim*, in RUFO R.A. (ed.), *Sexual Predators among Us*, Boca Raton, 2012, pp. 13 ss., 19. Da una ricerca condotta da LECLERC B., WORTLEY R., SMALLBONE S., *Getting into the Script of Adult Child Sex Offenders and Mapping out Situational Prevention Measures*, in *J. Research in Crime & Delinquency*, vol. 48, Issue 2, 2011, pp. 209 ss., 216, su un campione di 221 adulti di età media pari a 41.9 anni, condannati per reati sessuali commessi a danno di minori infrasedicenni nello Stato del Queensland in Australia, è emerso che quasi la metà degli intervistati (49,5%) aveva fatto regali alle giovani vittime per ottenerne la fiducia; il 35% aveva dato doni per convincerle a raggiungere il luogo in cui fu poi commesso il reato sessuale.

<sup>22</sup> Dallo studio condotto da BRIGGS O., SIMON W.T., SIMONSEN S., *An Explanatory Study of Internet-Initiated Sexual Offences and the Chat Room Sex Offender: Has the Internet Enabled a New Typology of Offender?*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 23, 2011, pp. 72 ss., 84, su un campione di 51 cyber-predatori condannati per reati sessuali commessi a danno di minori nello Stato del Colorado tra il 2003 e 2009, è emerso come le relazioni virtuali (dal momento del primo contatto in rete a quello dell'incontro o dell'arresto da parte delle forze dell'ordine) durassero in media 19,71 giorni. La durata del rapporto sessuale *online* dipende dall'intenzione del predatore di incontrare successivamente la vittima nel mondo reale o di limitarsi a coinvolgerla in attività erotiche virtuali (*cybersex*).

risce metterla a suo agio e rassicurarla, procedendo lentamente verso il raggiungimento del suo proposito criminoso.

Nella fase successiva, che si sovrappone spesso alla precedente, il predatore si accerta che la relazione con il minore non possa essere scoperta (*risk-assessment stage*)<sup>23</sup>.

Una volta escluso tale rischio, l'adescatore consolida la relazione comunicativa, anche attraverso l'utilizzo di mezzi (come il cellulare, le *email* e le *chat* riservate) che garantiscano una maggiore riservatezza ed intimità (*exclusivity stage*). Il carattere esclusivo ed intimo che viene ad acquistare il rapporto interpersonale fa sì che i minori non si sentano minacciati. Possono quindi essere portati a nascondere ai genitori, ai loro amici o confidenti il legame sentimentale che si è instaurato con l'adulto, che viene ad assumere una sorta di "ruolo pseudo-parentale", ed a rifiutare di collaborare con le forze di polizia nel corso delle indagini.

A questo punto il *groomer* inizia progressivamente ad introdurre nelle conversazioni private argomenti che riguardano la sfera più intima del minore e procede a disinibirlo rispetto a contenuti di carattere sessuale (*sexual stage*)<sup>24</sup> o cerca di stimolarne la naturale curiosità erotica, anche mediante l'invio di materiale pedopornografico, e di far apparire del tutto "normali" le relazioni sessuali con gli adulti.

Nelle fasi iniziali l'adescamento non comporta l'impiego di violenza, minaccia o coercizione<sup>25</sup>. Prevalente è piuttosto il ricorso ad artifici, a subdole manipolazioni psicologiche ovvero a comportamenti volti a sedurre la giovane vittima<sup>26</sup>. Il soggetto adescante tende invece

<sup>23</sup> O'CONNELL R., *A Typology of Cyberexploitation*, cit., p. 9.

<sup>24</sup> Sulle diverse strategie adottate dai *groomer* per introdurre progressivamente contenuti sessuali nelle conversazioni con le potenziali vittime v. BERLINER L., CONTE J.R., *The Process of Victimization: The Victim's Perspective*, in *Child Abuse and Neglect*, 1990, n. 14, p. 29 ss.; WILLIAMS R., ELLIOTT I.A., BEECH A.R., *Identifying Sexual Grooming Themes*, cit., p. 144 ss.

<sup>25</sup> WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K.J., *Internet-Initiated Sex Crimes against Minors: Implications for Prevention Base on Findings from a National Study*, in *J. Adolescent Health*, vol. 35, 2004, p. 424 ss.; WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., *Online "Predators" and Their Victims: Myths, Realities, and Implications for Prevention and Treatment*, in *American Psychologist*, vol. 63, 2008, pp. 111 ss., 112, 119; WOLAK J., FINKELHOR D., *Are Crimes by Online Predators Different*, cit., pp. 737, 739.

<sup>26</sup> DOMBROWSKI S.C., LEMASNEY J.W., AHIA C.E., DICKSON S.A., *Protecting Children*, cit., p. 67; LEACH M., *Grooming the Victim*, in RUFO R.A. (ed.), *Sexual Predators*, cit., pp. 13 ss., 18-19. I comportamenti ingannevoli sono volti in particolare a celare la vera età del soggetto adescante e i suoi veri propositi. Cfr. WHITTLE H.,

a ricorrere a modi minacciosi soltanto in un secondo momento per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali e mantenere il silenzio sulla loro "relazione"<sup>27</sup>.

Non sempre la relazione sentimentale o intima instaurata con la vittima sfocia in un incontro nel mondo reale. Spesso il rapporto si conclude una volta che l'adulto ha dato sfogo, mediante un mero contatto virtuale, alle sue fantasie sessuali ovvero quando ottiene dal minore il materiale pedopornografico desiderato. Il predatore può, però, spingersi oltre, concordando un appuntamento con la giovane vittima in un luogo appartato per abusarla sessualmente o per costringerla a prestazioni (lavorative, prostituzionali, pedopornografiche, ecc.) che ne comportino lo sfruttamento.

#### 4. Il profilo degli adescatori

Ancora limitati sono gli studi sui profili criminologici dei *groomer*. Recenti ricerche dimostrano, tuttavia, come lo stereotipo che identifica l'adescatore nel pedofilo seriale e violento, e alla cui creazione hanno contribuito in modo rilevante i *mass-media*, non corrisponda alla realtà<sup>28</sup>. Tale equiparazione, che ha fatto presa nell'opinione

---

HAMILTON-GIACHRITSIS C., BEECH A., COLLINGS G., *A Review of Online Grooming: Characteristics and Concerns*, in *Aggression and Violent Behavior*, vol. 18, 2013, p. 62 ss.; BERGEN E., DAVIDSON J., SCHULZ A., SCHUHMAN P., JOHANSSON A., SANTILA P., JERN P., *The Effects of Using Identity Deception and Suggesting Secrecy on the Outcomes of Adult-Adult and Adult-Child or Adolescent Online Sexual Interactions*, in *Victims & Offenders*, vol. 9, Issue 3, 2014, pp. 276 ss., 284.

<sup>27</sup> Per invogliare il minore a fotografarsi in atteggiamenti sessualmente espliciti (c.d. *selfie* pedopornografici) il *groomer* spesso invia denaro o altri regali. Qualora quest'ultimo si rifiuti di soddisfare le pressanti richieste, l'adulto, ricorrendo a mezzi di coercizione, può costringerlo a provvedervi, minacciandolo di diffondere su Internet e tra i suoi contatti (amici, compagni di scuola, familiari, ecc.) le informazioni o le immagini compromettenti che si è fatto inviare in precedenza. La giovane vittima cade così in una spirale di ricatti ed estorsioni (*sextorsion*), dalla quale può difficilmente uscire e che causa gravi traumi psicologici portandola, in casi estremi, ma tutt'altro che rari, anche al suicidio.

<sup>28</sup> V., ad es., FINKELHOR D., *The Prevention of Childhood Sexual Abuse*, in *The Future of Children*, vol. 19, Issue 2, 2009, pp. 169 ss., 171-172; WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., *Online "Predators"*, cit., pp. 118, 125; TANG LI HUI D., WEI XIN C., KHADER M., *Understanding the Behavioral Aspects of Cyber Sexual Grooming: Implications for Law Enforcement*, in *Int'l J. Police Science & Management*, vol. 1, Issue 10, 2015, pp. 1 ss., 3.

pubblica, non solo è contraria al significato medico di pedofilia<sup>29</sup>, ma contrasta anche con la realtà criminologica<sup>30</sup>.

Il mancato riconoscimento degli adescatori come persone “normali” porta a sottovalutare la reale minaccia rappresentata da coloro che sono a contatto con le giovani vittime (genitori, conviventi, parenti, insegnanti, educatori, tutori, ecc.)<sup>31</sup>.

Di regola, i *groomer* sono adulti ovvero giovani adulti, di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni<sup>32</sup>. Sarebbe invece sottostimata la percentuale degli aggressori di sesso femminile che utilizzano le TIC per adescare minori<sup>33</sup>.

Nella maggior parte dei casi i *groomer* provano una attrazione sessuale per gli adolescenti. È dunque più corretto parlare, rispetto all’adescamento *online*, di efebofilia, vale a dire dell’interesse o del desiderio, spesso incontrollato, di un adulto o di un giovane adulto per ragazzi in età adolescenziale<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> I pedofili sono attratti da minori in una fase di prepubertà, vale a dire al di sotto dei dodici anni. A differenza dei *groomer*, essi utilizzano Internet principalmente per cercare, acquistare o scambiare materiale pedopornografico e spesso entrano in contatto con le potenziali vittime attraverso altri pedofili. Cfr. SETO M.C., *Child Pornography Use and Internet Solicitation in the Diagnosis of Pedophilia*, in *Arch. Sex. Behav.*, vol. 39, 2010, p. 591 ss., p. 592; WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., *Online “Predators”*, cit., p. 119.

<sup>30</sup> Cfr. CRAVEN S., BROWN S., GILCHRIST E., *Sexual Grooming of Children*, cit., p. 288; SETO M.C., WOOD J.M., BABCHISHIN K.M., FLYNN S., *Online Solicitation Offenders*, cit., p. 329; WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., *Online “Predators”*, cit., pp. 118, 125; STAKSRUD E., *Online Grooming Legislation: Knee-jerk Regulation?*, in *European Journal of Communication*, vol. 28, Issue 2, 2013, pp. 152 ss., 163.

<sup>31</sup> I criminali sessuali che agiscono prevalentemente in ambito intra-familiare vengono in contatto con un numero più limitato di minori. Ma per il ruolo che rivestono (genitore, convivente, zio, fratellastro, ecc.), possiedono già la fiducia delle potenziali vittime. Di conseguenza, possono reiterare le loro condotte illecite per un periodo molto più lungo rispetto ai predatori che operano al di fuori del contesto familiare e ridurre il rischio di essere scoperti. Cfr. CORBY B., *Child Abuse. Towards a Knowledge Base*, Buckingham, 1993, p. 64. EHER R., ROSS T., *Reconsidering Risk for Re-offense in Intrafamilial Child Molesters: New Aspects on Clinical and Criminological Issues*, in *Sexual Offender Treatment*, 2006, p. 1 ss.

<sup>32</sup> WOLAK J., EVANS L., NGUYEN S., HINES D.A., *Online Predators: Myth versus Reality*, in *New England Journal of Public Policy*, vol. 25, Issue 1, 2013, pp. 1 ss., 7; ELLIOTT I.A., BEECH A.R., MANDEVILLE-NORDEN R., HAYES E., *Psychological Profiles of Internet Sexual Offenders: Comparisons with Contact Sexual Offenders*, in *J. Research and Treatment*, vol. 21, 2009, p. 76 ss.

<sup>33</sup> ELLIOTT I.A., ASHFIELD S., *The Use of Online Technology in the Modus Operandi of Sex Offenders*, in *J. Sexual Aggression*, vol. 17, Issue 1, 2011, pp. 92 ss., 93 ss.

<sup>34</sup> In alcuni casi si parla anche di ebeffilia, per indicare l’inclinazione verso ado-

Si è sostenuto che i predatori sessuali *online* andrebbero equiparati ai tradizionali criminali sessuali che agiscono nel mondo reale<sup>35</sup>. Identici sarebbero i comportamenti posti in essere. A mutare sarebbero soltanto le modalità attraverso le quali vengono poste in essere le condotte illecite.

Da recenti studi emerge, però, come le TIC abbiano favorito l'emersione di una nuova tipologia di *sexual predator*, che solo in parte coincide con quella tradizionale<sup>36</sup>. Le innumerevoli possibilità che Internet offre di occultare la propria identità o di assumerne una fittizia (ad es. mediante la creazione di falsi profili su *social network*) e la facilità di selezionare e contattare le potenziali "prede" agevola la realizzazione di attività sessuali da parte di soggetti che non avrebbero mai manifestato interesse verso i minori e che senza l'effetto catalizzatore di Internet non avrebbero posto in essere comportamenti devianti<sup>37</sup>.

I *cyber*-predatori non hanno solitamente tendenze sadiche e non agiscono in modo impulsivo. Essi riescono a controllare i loro istinti e a sviluppare una relazione virtuale con un minore che può durare, come si è detto, anche per un lungo periodo, prima di sfociare in un contatto fisico<sup>38</sup>.

Da un'ampia indagine condotta nell'ambito dell'*European Online*

lescenti di entrambi i sessi, di età compresa tra i dodici ed i sedici anni. In argomento v. WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., *Online "Predators"*, cit., p. 119; WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), *Online Offending Behaviour and Child Victimisation. New Findings and Policy*, Basingstoke, 2014, p. 92.

<sup>35</sup> BOURKE M.L., SOWERBUTTS S., BLUNDELL B., SHERRY M., *Child Pornography and the Internet: Policing and Treatment Issues*, in *Psichiatry, Psychology and Law*, vol. 9, Issue 1, 2002, p. 79 ss.; BOURKE M.L., HERNANDEZ A.E., *The "Butner Study" Redux: A Report of the Incidence of Hands-on Child Victimization by Child Pornography Offenders*, in *J. Family Violence*, vol. 24, 2009, p. 183 ss.

<sup>36</sup> BABCHISHIN K.M., HANSON R.K., VANZUYLEN H., *Online Child Pornography Offenders are Different: A Meta-Analysis of the Characteristics of Online and Offline Sex Offenders against Children*, in *44 Arch. Sex. Behav.*, 2015, p. 45 ss.; BRIGGS O., SIMON W.T., SIMONSEN S., *An Explanatory Study*, cit., p. 72 ss.; BABCHISHIN K.M., HANSON R.K., HERMANN C.A., *The Characteristics of Online Sexual Offenders: A Meta-Analysis*, in *J. Consulting and Clinical Psychology*, vol. 76, Issue 6, 2010, p. 1154 ss.; SETO M.C., HANSON R.K., *Introduction to Special Issue on Internet-Facilitated Sexual Offending*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 23, 2011, pp. 3 ss., 3.

<sup>37</sup> SETO M.C., HANSON R.K., *Introduction to Special Issue*, cit., p. 5.

<sup>38</sup> WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., *Online "Predators"*, cit., pp. 112, 119, secondo i quali questo dato si spiegherebbe, almeno in parte, per il fatto che gli internauti necessitano solitamente di conoscenze tecniche che presuppongono un certo livello educativo, assente in coloro che hanno tendenze più marcatamente violente ed impulsive.

*Grooming Project*, finanziato dall'Unione europea, è emerso come i *groomer* possano essere suddivisi in tre categorie: 1) adescatori alla ricerca di intimità; 2) adescatori adattabili; 3) adescatori iper-sessualizzati<sup>39</sup>.

L'adescatore alla ricerca di intimità (*intimacy seeking groomer*) cerca di instaurare una duratura relazione sentimentale con un minore in rete, dove si sente maggiormente accettato<sup>40</sup>. Nel contattare i minori non impiega materiale pedopornografico, non mantiene conversazioni di contenuto sessualmente esplicito e non occulta la sua vera identità, desiderando presentarsi al minore per come è realmente. Sebbene questa tipologia di adescatore, emotivamente immaturo e socialmente disadattato, non rappresenti, di norma, un rischio per l'integrità fisica dei minori, essa costituisce comunque una seria minaccia per la loro libertà di scelta e di autodeterminazione. Il *groomer* alla ricerca di intimità tende a manipolare e sedurre le sue "prede", anche attraverso doni e regali, alterandone il processo affettivo al fine di coinvolgerli in attività sessuali.

L'adescatore adattabile (*adaptable groomer*), che spesso ha già commesso reati sessuali, utilizza diverse identità fittizie sul *web* e modifica la sua condotta a seconda delle caratteristiche delle potenziali vittime<sup>41</sup>. Da un punto di vista clinico, presenta tratti di psicopatia; egli agisce in modo particolarmente subdolo e ha un basso livello di empatia con le giovani prede, che ritiene sufficientemente mature per prestare liberamente il loro "consenso" ad avere rapporti sessuali<sup>42</sup>. Questa tipologia di *groomer* è più pericolosa della precedente, in quanto si caratterizza per le maggiori abilità di carpire il "consenso" dei minori, inducendoli o costringendoli a prendere parte al loro abuso o sfruttamento sessuale.

L'adescatore iper-sessualizzato (*hyper-sexual groomer*) si caratterizza per la tendenza a raccogliere e scambiare *online* immagini di contenuto pedopornografico<sup>43</sup>. Al pari di quello adattabile, non tende

---

<sup>39</sup> WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A., GOTTSCHALK P., CARETTI V., PHAM T., GROVE-HILLS J., TURLEY C., TOMPKINS C., CIULLA S., MILAZZO V., SCHIMMENTI A., CRAPARO G., *Final Report. European Online Grooming Project*, Marzo 2012, consultabile al sito <http://www.europeanonlinegroomingproject.com/media/2076/european-online-grooming-project-final-report.pdf>.

<sup>40</sup> WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), *Online Offending Behaviour*, cit., p. 82.

<sup>41</sup> WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), *op. cit.*, p. 97.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), *op. cit.*, pp. 87, 97. L'adescatore

ad instaurare una relazione sentimentale o intima con un minore, ma unicamente a servirsene, anche mediante il ricorso a modi ingannevoli o minacciosi, quale mezzo per soddisfare istinti libidinosi o perseguire finalità di sfruttamento. Questa tipologia di adescatore rappresenta una seria minaccia per la libertà di autodeterminazione dei minori e la loro sfera sessuale, dato che strumentalizza e reifica il loro corpo per scopi sessuali.

## 5. Il profilo delle vittime

Le principali vittime del *grooming* sono minori, in particolare adolescenti immaturi e con un basso livello di autostima. Spesso hanno subito maltrattamenti durante l'infanzia o presentano problemi comportamentali e di apprendimento, sociali o familiari e cercano in Internet le attenzioni e l'affetto che non trovano nel mondo reale<sup>44</sup>.

Nella maggior parte dei casi i minori coinvolti nell'*online-grooming* hanno un'età compresa tra i tredici ed i diciassette anni<sup>45</sup>. Vi è

---

iper-sessualizzato si limita, di regola, a coinvolgere le sue vittime in attività sessuali *online* o nel c.d. *cyber-sex* (masturbazioni o atti sessuali davanti alla *webcam*, telefonate di contenuto sessualmente esplicito, scambio di materiale pornografico, ecc.). In argomento v. BEECH A.R., ELLIOTT I.A., BIRGDEN A., FINDLATER D., *The Internet and Child Sexual Offending: A Criminological Review*, in *Aggression and Violent Behaviour*, vol. 13, 2008, p. 216 ss.

<sup>44</sup> ELLIOTT M., BROWNE K., KILCOYNE J., *Child Sexual Abuse Prevention: What Offenders Tell Us*, in *Child Abuse and Neglect*, vol. 19, Issue 5, 1995, pp. 579 ss., 584 s.; più di recente WHITTLE H., HAMILTON-GIACHRITSIS C., BEECH A., COLLINGS G., *A Review of Young People's Vulnerabilities to Online Grooming*, in *Aggression and Violent Behaviour*, vol. 18, 2003, pp. 135 ss., 137-138; WHITTLE H., HAMILTON-GIACHRITSIS C., BEECH A.R., *In Their Own Words: Young People's Vulnerabilities to Being Groomed and Sexually Abused Online*, in *Psychology*, vol. 5, 2014, pp. 1185 ss., 1186.

<sup>45</sup> KATZ C., *Internet-Related Child Sexual Abuse: What Children Tell Us in Their Testimonies*, in *35 Children and Youth Services Rev.*, 2013, p. 1536 ss.; BLACK P.J., WOLLIS M., WOODWORTH M., HANCOCK J.T., *A Linguistic Analysis of Grooming Strategies*, cit., p. 141.

Ad una conclusione sostanzialmente simile è giunta un'autorevole indagine svolta nell'ambito del *EU Kids Online Project*, finanziata dall'Unione europea e realizzata su un significativo campione di mille giovani di età compresa tra gli undici ed i sedici anni di venticinque Paesi europei (HASEBRINK U., LIVINGSTONE S., HADDON L., *Comparing Children's Online Opportunities and Risks across Europe: Cross-National Comparisons for EU Kids*, London, 2008, p. 1 ss.). In base ai dati raccolti, soltanto il 14% dei minori tra i nove ed i dieci anni d'età ha corso il

dunque una notevole differenza rispetto alle vittime dei reati sessuali su minori perpetrati nel mondo reale. Di regola, questi ultimi coinvolgono fanciulli di età inferiore ai dodici anni<sup>46</sup>.

A correre i maggiori rischi di cadere nella rete dei *groomer* sono soprattutto le adolescenti tra i tredici ed i diciassette anni, in quanto tendenzialmente più propense, rispetto ai loro coetanei, ad instaurare relazioni sentimentali e sessuali con persone più mature<sup>47</sup>.

Le giovani vittime dei reati sessuali e di sfruttamento possono subire gravi danni fisici se ad esse perviene il *groomer*. Notevoli possono essere inoltre gli effetti negativi per il loro sviluppo cognitivo, emozionale e psicologico, nonché per il loro processo di apprendimento<sup>48</sup>.

## 6. La dimensione del fenomeno

La reale dimensione del *child-grooming* è difficile da determinare. Per sua natura l'adescamento presuppone una relazione clandestina tra soggetto adescante e soggetto adescato. Si tratta dunque di un fenomeno che tende a rimanere sommerso e di cui si viene a conoscenza per circostanze esterne o accidentali.

Molto spesso le vittime rinunciano a denunciare le coazioni, le minacce o gli abusi sessuali subiti per paura, per vergogna ovvero per un senso di colpa<sup>49</sup>. Non sempre percepiscono il disvalore dei com-

---

riskio di essere adescato in rete. Significativamente più alta (63%) è stata la percentuale dei minori a rischio di età compresa tra i quindici ed i sedici anni.

<sup>46</sup> Tale dato si spiega, almeno in parte, per il fatto che gli infradodicesenni sono meno accessibili in rete. Essi non fanno un uso interattivo di Internet, non lo utilizzano per comunicare con sconosciuti, ma principalmente per giocare, e sono più controllati dai genitori quando navigano sul *web*. Per ragioni connesse al loro sviluppo, sono meno interessati a stringere amicizie *online* con sconosciuti e notevolmente inferiore, rispetto agli adolescenti, è la loro curiosità per contenuti sessuali. In argomento v. in specie DELAMASTER J., FRIEDRICH W.N., *Human Sexual Development*, in *J. Sex Research*, vol. 39, 2002, p. 10 ss.; WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., *Online "Predators"*, cit., p. 115.

<sup>47</sup> BERSTON I.R., *Grooming Cybervictims*, cit., p. 10; SHANNON D., *Online Sexual Grooming in Sweden – Online and Offline Sex Offences against Children as Described in Swedish Police Data*, in *J. Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, vol. 9, 2008, p. 160 ss.; WHITTLE H., HAMILTON-GIACHRITSIS C., BEECH A.R., *In Their Own Words*, cit., p. 1186, p. 1192.

<sup>48</sup> YOUNG J.C., WIDOM C.S., *Long-Term Effects of Child Abuse and Neglect on Emotion Processing in Adulthood*, in *Child Abuse & Neglect*, vol. 38, Issue 8, 2014, p. 1369 ss.; MCALINDEN A.-M., *'Grooming' and the Sexual Abuse*, cit., p. 129 s.

<sup>49</sup> FINKELHOR D., ORMROD R.K., TURNER H., HAMBY S.L., *The Victimization of*